Materiale didattico online, comprensivo di simulazione di verifica di profitto finale con le relative risposte descritte e commentate, con l’indicazione dei testi di riferimento da consultare

Di seguito si espongono alcuni argomenti principali oggetto del corso di diritto internazionale dell’economia da 9 cfu (prof.ssa S. Quadri) nell’ambito del primo anno del corso di laurea in Scienze economiche finanziarie e internazionali, descritti e commentati analogamente a quanto richiesto in sede di verifica di profitto finale.

I testi di riferimento da consultare sono: S. Quadri, U. Aleotti, *Compendio di diritto internazionale pubblico*, Nel diritto editore, Molfetta, 2020; M.R. Mauro, *Diritto internazionale dell’economia. Teoria e prassi delle relazioni economiche internazionali*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2019.

**Caratteri soggettivi assunti dalla Comunità internazionale dopo la seconda guerra mondiale (cioè con la decolonizzazione)**

Nel secondo dopoguerra la Comunità internazionale, precedentemente *eurocentrica* (cioè di circa 50 Paesi europei), è divenuta una comunità internazionale *universale* (di circa 200 Paesi dell'intero globo terrestre), nel cui ambito si è affacciata una pluralità di Stati di nuova indipendenza, portatori di interessi non sempre coincidenti con quelli degli Stati preesistenti, e la componente nuova della comunità internazionale ha finito per avere la prevalenza, poiché il numero dei Paesi di nuova indipendenza è aumentato fino a raggiungere circa i due terzi degli Stati che ne costituiscono espressione. A questo si aggiunga che negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, agli Stati si è affiancato - oltre all’ONU - un numero sempre crescente di organizzazioni internazionali (attualmente circa 300), che nella loro qualità di autonomi soggetti di diritto internazionale si sono configurate come forme istituzionalizzate di cooperazione interstatale per il raggiungimento di interessi e la soluzione di problematiche comuni. Tali organizzazioni hanno agevolato la crescita di una visione e traduzione “collettiva” dei rapporti internazionali, facilitando la conclusione di grandi accordi multilaterali, che hanno accelerato il processo di formazione di nuove norme internazionali, anche di rango consuetudinario.

**Requisiti della soggettività internazionale dello Stato**

In base al principio di effettività, al fine della sussistenza della soggettività degli Stati si ritengono essenziali due requisiti: la sovranità interna (o effettività) e la sovranità esterna (o indipendenza).

La sovranità interna consiste nell’effettivo esercizio del potere di governo su una comunità umana stanziata su un territorio, con alcune proiezioni anche su comunità da esso disancorate. La qualifica di soggetto di diritto internazionale spetta allo Stato-organizzazione, cioè all’insieme degli organi statali a cui compete l’esercizio della sovranità e nei quali devono essere inclusi anche gli organi delle amministrazioni locali.

L’indipendenza è il secondo requisito essenziale della soggettività degli Stati nel diritto internazionale e si realizza quando l’esercizio della sovranità avviene in modo indipendente da altri Stati. L’indipendenza è un requisito sostanziale e formale. Dal punto di vista sostanziale, consiste nella reale indipendenza dell’esercizio della potestà di governo da altri Paesi; dal punto di vista formale, riguarda l’ordinamento giuridico dello Stato: è formalmente indipendente e sovrano lo Stato il cui ordinamento sia originario, tragga cioè la forza giuridica dalla propria costituzione e non dall’ordinamento giuridico (e dalla costituzione) di un altro Stato.

**Nell’ambito della soggettività internazionale, descrivere il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Chiesa Cattolica**

Alcuni soggetti originari non esercitano il potere di governo allo stesso modo degli Stati, ma svolgono esclusivamente o prevalentemente talune peculiari funzioni (ad esempio assistenziali o spirituali).

Il *Sovrano Militare Ordine di Malta*, fondato a Gerusalemme nel 1048 come Ordine religioso e poi divenuto militare al tempo delle crociate contro i turchi, governò su Cipro, Rodi e Malta fino alle conquiste di Napoleone, ma poi perse qualsiasi tipo di sovranità su quei territori.

L’Ordine di Malta è un ordine religioso cavalleresco canonicamente dipendente dalla Santa Sede, con finalità meramente spirituali, sanitarie e assistenziali.

Tradizionalmente alcuni soggetti di diritto internazionale, tra cui l’Italia – dove ha sede – continuano a riconoscere al suddetto Ordine – dotato anche di una sua costituzione – prerogative sovrane, quali immunità ed onori ai suoi organi, il diritto di coniare una propria moneta, il diritto di emettere francobolli, il diritto di intrattenere rapporti diplomatici. All’Ordine di Malta è stato anche attribuito un seggio di osservatore alle Nazioni Unite, ma trattasi di *concessioni unilaterali*, che non sono necessariamente indicative della sua soggettività di diritto internazionale. Ad ogni modo l’Ordine di Malta è riconosciuto da una parte della dottrina – seguita dalla giurisprudenza italiana e da una parte della comunità internazionale – come soggetto di diritto internazionale, pur essendo ormai privo del requisito della sovranità territoriale ed essendo probabilmente carente del requisito dell’indipendenza.

La *Chiesa cattolica* ha una struttura di governo espressa dalla Santa Sede, insediata su un piccolo territorio – la Città del Vaticano – nei cui confini si esplica la sua sovranità; essa esercita, inoltre, il suo potere d’imperio su una comunità umana, costituita dai cittadini vaticani.

Lo Stato della Città del Vaticano, come più comunemente si definisce, trovandosi circondato dal territorio italiano ha stipulato con l’Italia una serie di accordi internazionali di collaborazione, intesi a facilitare l’esercizio della sua sovranità e accredita normalmente presso gli Stati stranieri i “nunzi apostolici”, ai quali sono garantite le prerogative che spettano agli ambasciatori statali. D’altra parte, la Città del Vaticano è presente sia come osservatore che come membro effettivo nelle organizzazioni internazionali, per cui la sua soggettività di diritto internazionale è indubbia.

Per motivi storici nei trattati internazionali da essa conclusi (cd “concordati”) è dato ritrovare più facilmente il nome di Santa Sede, anziché quello di Stato della Città del Vaticano, perché la Santa Sede designava, fino al 1870 (anno della “breccia di Porta Pia” e della conquista di Roma) lo Stato Pontificio (Stato del Pontefice) e non lo Stato della Città del Vaticano, sorto solo all’indomani dell’annessione del primo al Regno d’Italia.

**Caratteri delle Organizzazioni non governative dal punto di vista della soggettività internazionale**

Diversamente dalle organizzazioni internazionali, costituite sulla base di un’associazione di Stati, le organizzazioni non governative sono associazioni di persone, definite spesso “internazionali” perché la loro attività ha portata internazionale, essendo dotate di strutture organizzative che valicano i confini nazionali con articolazioni in diversi Stati.

Questi enti non sono però da considerarsi vere e proprie organizzazioni internazionali, in quanto essi sorgono nell’ambito degli ordinamenti interni degli Stati e non sono indipendenti da questi ultimi. Le ONG sono in realtà enti di diritto interno, costituiti secondo le norme di un ordinamento giuridico nazionale, che regola il loro atto costitutivo e, quindi, la loro attività.

Lo status giuridico di tali soggetti non dipende, dunque, da trattati internazionali, ma da contratti di diritto privato statale, sicché le ONG non possono includersi nel novero dei soggetti di diritto internazionale, benché spesso questi ultimi si giovino del loro operato per l’espletamento di incarichi a carattere esecutivo (ad esempio, per programmi di sviluppo economico, interventi umanitari, programmi di sviluppo ambientale, etc.). Ciò avviene perché l’attività delle ONG si realizza di solito a costi assai contenuti, avvalendosi generalmente del lavoro di volontari.

**Tratti essenziali della consuetudine internazionale e suoi elementi costitutivi**

Nell’ambito della classificazione delle fonti del diritto internazionale al primo posto si trova la consuetudine, che rientra nell’ambito del diritto c.d. generale, perché ha efficacia nei confronti di tutti gli Stati della comunità internazionale e riguarda, normalmente, materie di carattere generale. Essa consta di due elementi, uno oggettivo, la *diuturnitas*, e l’atro soggettivo, l’*opinio* *iuris ac* *necessitatis*, entrambi necessari alla sua formazione.

La *diuturnitas* (o “prassi”) è la ripetizione generale e costante di un determinato comportamento posto in essere nel tempo dalla generalità dei soggetti di diritto internazionale; l’*opinio* *iuris ac* *necessitatis* è la consapevolezza che porre in essere quel comportamento sia non solo socialmente necessario ma anche giuridicamente vincolante.

Come già precisato, la consuetudine implica la ripetizione generalizzata e costante di un determinato comportamento nel tempo.

Non esiste alcuna regola di diritto internazionale che stabilisca il tempo necessario affinché una norma giuridica consuetudinaria venga ad esistenza, tuttavia è assolutamente evidente che detto elemento assume grande importanza nella formazione di una consuetudine, perché non si può ritenere che una regola consuetudinaria possa giuridicamente sorgere “istantaneamente”, dal suo primo comportamento applicativo.

Se non è possibile stabilire a priori quanto tempo occorra affinché una prassi diventi vera e propria consuetudine, si può invece affermare con certezza che una consuetudine non viene meno solo perché uno Stato ne contesti la necessità e/o la giuridicità: per abrogare una norma consuetudinaria è necessario che la generalità degli Stati si convinca, con comportamenti conseguenti, che detta norma è caduta in desuetudine, per cui non è più necessario osservarla.

Dal punto di vista dell’efficacia soggettiva, la fonte consuetudinaria è idonea a creare un *vinculum iuris* in capo alla generalità dei soggetti della comunità internazionale.

La distinzione tra norme generali (consuetudini) e norme particolari (trattati) coincide quasi del tutto con la distinzione tra fonti non scritte e fonti scritte, giacché le norme generali dell’ordinamento internazionale sono normalmente non scritte, mentre quelle particolari sono quasi tutte scritte.

La maggior parte delle norme di diritto internazionale generale è flessibile, cioè derogabile mediante trattati internazionali che abbiano un contenuto con esse incompatibile, salvo il caso delle norme di diritto internazionale generale imperative (o di *ius cogens*), fonti rigide e di conseguenza inderogabili (se non da fonti di rango analogo), in ordine alle quali i trattati incompatibili sono nulli.

**Ruolo degli individui nell’ambito del diritto internazionale**

Una parte della dottrina contemporanea riconosce una sia pur limitata personalità di diritto internazionale sia alle *persone fisiche* che alle *persone giuridiche*. Essa trae spunto dal moltiplicarsi delle norme internazionali che hanno come beneficiari gli individui. Ciò accade soprattutto con riferimento alle norme convenzionali, che obbligano gli Stati a tutelare i diritti fondamentali dell’uomo e che, sempre più spesso, attribuiscono all’individuo la possibilità di ricorrere ad organi giurisdizionali internazionali appositamente creati nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. Anche il diritto consuetudinario fornisce ampia materia per sostenere la personalità internazionale degli individui. Ciò vale, in particolare, per i crimini internazionali, i quali comprendono il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro la pace e i crimini contro l’umanità, cioè quegli illeciti internazionali per i quali lo Stato può esercitare la propria potestà punitiva oltre i limiti territoriali nazionali nei confronti degli individui che ne siano autori, i quali sono obbligati a non compierli ancorché facciano parte di organi statali.

La dottrina dominante non accoglie tuttavia questa tesi e ritiene che non sia possibile attribuire agli individui soggettività di diritto internazionale. Se è pur vero che molte norme internazionali contengono regole delle quali beneficiano o alle quali sono sottoposti gli individui, è anche vero che il diritto internazionale si occupa di tali attori sempre e soltanto attraverso la mediazione statale. Destinatari della norma internazionale sono, in realtà, sempre gli Stati, che hanno il dovere di rispettarla conferendo diritti ed obblighi agli individui, i quali, a loro volta, ne ricevono gli effetti, senza essere soggetti di diritto internazionale.

In definitiva, la comunità internazionale resta tuttora strutturata come una comunità dove si confrontano gli interessi degli Stati, mentre quelli degli individui assumono rilievo soltanto attraverso la volontà statale. Ciò significa che solo gli Stati – e non gli individui – possono concorrere alla formazione delle norme giuridiche internazionali e solo i primi possono costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche internazionali.

**Caratteri delle organizzazioni internazionali nell’ambito del diritto internazionale**

Non si può negare piena soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali, dotate di organi per il perseguimento di interessi comuni agli Stati. L’attuale vita di relazione internazionale è segnata dalla presenza e dall’intensa attività di un gran numero di organizzazioni internazionali, che sono da considerarsi come un consapevole e ben riuscito tentativo di coordinare le diverse attività degli Stati nell’ambito della comunità internazionale, per il raggiungimento di obiettivi che essi da soli non sarebbero in grado di conseguire.

Diversamente dagli Stati, soggetti originari, le organizzazioni internazionali sono soggetti derivati e funzionali, cioè costituiti tramite la stipulazione di trattati internazionali al fine di svolgere determinate funzioni. Tali organizzazioni non esercitano, dunque, la potestà di governo, ma esclusivamente le funzioni attribuite dai Paesi membri mediante i suddetti trattati istitutivi.

A causa della loro natura funzionale, rispetto ai requisiti statali della soggettività internazionale (sovranità ed indipendenza) le organizzazioni presentano delle caratteristiche particolari, pur avendo un ordinamento strutturato in modo simile a quelli statali. È anche necessario che le organizzazioni internazionali abbiano una volontà distinta dagli Stati membri: tale indipendenza non riguarda, naturalmente – come per gli enti statali – l’esercizio della potestà di governo, bensì quello delle funzioni attribuite dal trattato istitutivo, che devono essere svolte in totale autonomia dagli Stati membri.

Pur constatata l’assenza di una vera e propria potestà di governo, in luogo della quale può sembrare forse più opportuno parlare di “potere autoritativo funzionale”, la nuova definizione nulla cambia in ordine alla soggettività internazionale delle organizzazioni. In merito, va anche sottolineato l’assetto normativo che, non di rado, le organizzazioni internazionali riescono ad impartirsi, ovvero l’ordinamento giuridico di cui esse si possono dotare, al pari degli Stati.

Per quanto attiene al profilo della loro indipendenza, è agevole ricostruire tale requisito sulla base di precisi elementi indicatori, quali la presenza di immunità e privilegi, lo *ius contraendi* (cioè l'attribuzione della capacità di stipulare accordi internazionali ed operare come attori sulla scena internazionale) e il finanziamento sul piano internazionale.

Se le organizzazioni internazionali sono dotate tanto del potere autoritativo funzionale quanto dell’indipendenza, non si possono avere dubbi sulla loro qualità di soggetti internazionali.

**Codificazione del diritto internazionale consuetudinario**

Nell’attuale comunità internazionale è molto sentita l’esigenza di elaborare un meccanismo di produzione di norme generali scritte. Tale esigenza ha dato vita al fenomeno della codificazione del diritto internazionale consuetudinario ed è il riflesso della struttura della comunità internazionale, che – non potendo disporre allo stato attuale di una vera e propria assemblea legislativa rappresentativa – ha dovuto utilizzare a questo fine l’unico strumento giuridico disponibile, l’accordo.

Dal punto di vista storico il fenomeno della codificazione non è recente e inizia con il Congresso di Vienna (1814-1815), durante il quale gli Stati europei vincitori sull’imperatore francese Napoleone I e la Francia sconfitta si riunirono per dare all’Europa un nuovo assetto, fissando alcune importanti “regole internazionali”.

 delle fonti consuetudinarie, che possono avere anche origine convenzionale (*consuetudo secundum legem*).

I trattati di codificazione possono contenere nuove norme consuetudinarie, emerse per esigenze di completezza, e norme consuetudinarie già esistenti, codificate per esigenze di certezza.

Dai trattati possono derivare alcune consuetudini. Ciò accade, in particolare, mediante le convenzioni di codificazione, che svolgono – contemporaneamente - una funzione di recepimento (per dare certezza e comprensibilità mediante un testo scritto) e di riforma (per dare impulso ad un nuovo orientamento della consuetudine) del diritto internazionale generale.

Nel caso in cui le convenzioni di codificazione riproducano per iscritto norme consuetudinarie, queste rivestono il ruolo di fonti scritte di diritto internazionale generale, aventi efficacia *erga omnes* perché vincolano tutti gli Stati della Comunità internazionale.

Le norme consuetudinarie contenute nelle convenzioni di codificazione non riescono però a coprire tutti gli aspetti delle materie codificate, per cui sono necessarie disposizioni integrative che completino la disciplina, oppure norme di chiarificazione che la rendano più trasparente.

Questi due tipi di norme, presenti nelle convenzioni di codificazione, introducendo un *aliquid novi* rispetto al diritto consuetudinario, sono da considerare fonti scritte di natura pattizia o particolare, aventi efficacia *inter partes*, poiché vincolano i soli Stati contraenti.

Qualora, nel tempo, gli Stati della comunità internazionale (e non solo quelli contraenti) pongano in essere in maniera costante comportamenti conformi alle norme suddette, possono dar vita a nuove consuetudini, che si affiancano a quelle già codificate nelle convenzioni e che, dal punto di vista degli effetti giuridici, in nulla da esse differiscono.

Dalla predetta esigenza di elaborare un meccanismo di produzione di norme generali scritte è sorta la prassi di raccogliere le fonti consuetudinarie sviluppatesi nelle varie materie in grandi convenzioni internazionali, che interessarono, inizialmente, il diritto di guerra (ius ad bellum), codificato in diverse convenzioni (le Convenzioni dell’Aia del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907 sulle leggi e gli usi della guerra terrestre, la Convenzione di Londra del 26 febbraio 1909 sul diritto di guerra marittima) e, più tardi, il diritto umanitario di guerra (ius in bello), codificato nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e nei due Protocolli aggiuntivi dell’8 giugno 1977.

Il passo decisivo verso la codificazione si ebbe con la nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). La Carta (Trattato istitutivo di S. Francisco del 26 giugno 1945, entrato in vigore il 24 ottobre 1945), all’articolo 13, nel delineare le competenze dell’Assemblea generale affidò a tale organo il compito di promuovere “lo sviluppo progressivo del diritto internazionale generale e la sua codificazione”.

Mediante l’applicazione dell’articolo 22 della Carta, che prevede la possibilità di creare degli organi sussidiari delle Nazioni Unite, l’Assemblea generale ha istituito la *Commissione di diritto internazionale*, con il compito di elaborare i progetti di convenzioni di codificazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I testi approvati secondo questa procedura sono firmati dagli Stati membri in una conferenza intergovernativa *ad hoc*, registrati presso il Segretariato generale e ivi depositati nelle sei lingue ufficiali dell’Organizzazione (inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese e russo). Presso il Segretariato devono quindi pervenire gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari, al fine di consentire la loro entrata in vigore.

Il motore del sistema di codificazione ONU è dunque la Commissione di diritto internazionale, organo formato da individui scelti per la loro qualità di giuristi di riconosciuta fama internazionale e non perché rappresentanti degli Stati membri. Essi sono normalmente divisi in gruppi di lavoro e nominano nel loro ambito un Relatore speciale del progetto di codificazione, con il compito di riferire circa il lavoro della Commissione in Assemblea.

La Commissione è completamente libera di individuare i settori maturi per la codificazione – salvo specifico incarico dell’Assemblea generale – ma i tempi della sua attività sui temi prescelti sono di regola piuttosto lunghi. Essa individua prima i settori da codificare, elabora di seguito uno schema delle possibili soluzioni normative e giunge, gradualmente, ad un testo articolato, accompagnato da una relazione illustrativa.

Durante la fase di *drafting* agli Stati sono indirizzati appositi questionari, allo scopo di conoscere le loro opinioni sui punti normativi più delicati e verificare al meglio la corrispondenza del testo codificato alla prassi internazionale. Terminata la fase preparatoria, il progetto della Commissione è rimesso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, alla quale sono così trasferiti i risultati definitivi del lavoro.

Esempi di convenzioni di codificazione elaborate dalla Commissione di diritto internazionale sono: le quattro Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul mare territoriale e la zona contigua, sull’alto mare, sulla piattaforma continentale, sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell’alto mare; le Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari; le Convenzioni di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati e del 21 marzo 1986 sul diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali (non ancora entrata in vigore); la Convenzione di Vienna del 22 agosto 1978 sulla successione degli Stati nei trattati.

Il procedimento appena descritto presenta peraltro un problema, evidenziatosi soprattutto nel corso delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1958 con le quali si era chiusa la prima fase di codificazione del diritto internazionale del mare: il netto prevalere dell’aspetto della codificazione su quello dello sviluppo progressivo del diritto internazionale consuetudinario (entrambi indicati dall’articolo 13 della Carta).

Generalmente il giurista è portato ad attenersi al diritto vigente senza porsi il problema di far fronte direttamente, con la sua attività e la sua esperienza, alle nuove esigenze della comunità internazionale. Egli si limita, in altre parole, ad attuare esclusivamente un’adeguata sistemazione delle consuetudini internazionali, fissando le norme, razionalizzandole, eventualmente esplicitan­done i contenuti - spesso assai elementari - attraverso una formulazione linguisticamente precisa.

La problematica fu particolarmente avvertita, soprattutto dagli Stati di nuova indipendenza, rispetto alle Convenzioni di Ginevra sul diritto del mare. Con riferimento a tale materia non vi era la necessità di apportare soltanto qualche correttivo ad una normativa già esistente – sia pur solo in embrione – ma esisteva l’esigenza di trovare un ampio consenso degli Stati su norme in ordine alle quali gli orientamenti statali erano difformi e non esistevano consuetudini acquisite o in formazione.

Così, per una riforma del diritto internazionale marittimo che tenesse conto del suo sviluppo progressivo, si scelse un procedimento di codificazione totalmente diverso da quello fin ora esaminato.

Seguendo la procedura prevista dall'articolo 109 per la revisione dello Statuto ONU, l'Assemblea generale decise di convocare direttamente una Conferenza intergovernativa (UNCLOS), nella quale i rappresentanti diplomatici degli Stati avrebbero potuto trovare con maggiore facilità la soluzione ai problemi menzionati, inserendo – all’occorrenza – nel testo dell’accordo di codificazione norme integrative del tutto nuove rispetto a quelle consuetudinarie esistenti.

La convocazione della seconda Conferenza intergovernativa di Ginevra sul diritto del mare del 1960 tentò di provvedere a comporre le posizioni contrapposte degli Stati ma fu un insuccesso, perché si concluse semplicemente con l’emanazione di una serie di raccomandazioni contenute nel suo atto finale, senza licenziare alcun testo normativo.

L’Assemblea generale convocò allora nel 1974 a Montego Bay (Giamaica) una terza Conferenza intergovernativa, i cui lavori si conclusero dopo otto anni (nel 1982) con un testo di convenzione di codificazione che risolveva i problemi lasciati insoluti a Ginevra.

La Conferenza ebbe un gran numero di sessioni, che seguirono un’ottica di lavoro puramente diplomatica. Gli Stati si scontrarono direttamente sulle questioni senza l’attività di filtro della Commissione di diritto internazionale e il risultato fu la Convenzione di Montego Bay, firmata il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994, la quale – rispetto ai trattati di codificazione fino a quel momento elaborati dalla Commissione – rappresentò un vero e proprio codice del diritto del mare, formato da 320 articoli.

L’ultima parte del testo della Convenzione (la parte undicesima) sullo sfruttamento dei fondali oceanici non trovò però il consenso degli Stati Uniti e di Stati occidentali come la Gran Bretagna, l’Irlanda, la Francia, l’Italia, l’Olanda e la Germania. Fu dunque necessario un ulteriore Accordo applicativo, sottoscritto a New York il 29 luglio 1994 ed entrato in vigore il 28 luglio 1996, onde consentire la ratifica dell’intero testo convenzionale e la sua entrata in vigore (nonostante ciò gli Stati Uniti non hanno ratificato la Convenzione).

**Trattati internazionali**

Il trattato è il tipico strumento attraverso cui si regolano i rapporti tra due o più soggetti di diritto internazionale, sicché con tale fonte giuridica sono poste in essere norme particolari, che valgono solo per le parti contraenti e non per la generalità degli Stati della Comunità internazionale.

i trattati internazionali si distinguono in trattati bilaterali e multilaterali, a seconda che le parti contraenti siano due o più di due. Inoltre, comunemente, si preferisce utilizzare il termine di "trattati” per gli accordi internazionali di natura politica o bellica e quello di “convenzioni” per gli accordi internazionali di natura tecnica. Per gli accordi internazionali istitutivi di organizzazioni internazionali si utilizza anche il termine di “statuti” e per gli accordi internazionali che si aggiungono a trattati preesistenti il termine di “protocolli”.

In materia di forma dei trattati l’ordinamento internazionale lascia assoluta libertà agli Stati, per cui un accordo può essere anche redatto in forma non scritta, sebbene la forma abitualmente utilizzata sia quella scritta.

Il procedimento di formazione dei trattati internazionali redatti in forma scritta tra Stati è disciplinato dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, firmata il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980. Trattasi di una Convenzione di codificazione, che ha il compito di dare veste scritta alle norme di diritto internazionale generale in materia.

Come tutte le convenzioni di codificazione, oltre al diritto consuetudinario la Convenzione di Vienna contiene anche alcuni elementi di novità, assolvendo alla funzione di dare impulso innovativo alla consuetudine internazionale.

Attraverso il dettato convenzionale, le consuetudini esistenti hanno dunque acquisito certezza e le innovazioni integrative hanno promosso lo sviluppo progressivo del diritto internazionale generale, dando vita in molti casi a nuove consuetudini.

La Convenzione di Vienna disciplina il procedimento di formazione degli accordi scritti tra gli Stati, anche istitutivi di organizzazioni internazionali.

Sono esclusi dal suo ambito di applicazione gli accordi scritti non aventi efficacia vincolante, gli accordi taciti – conclusi mediante comportamenti concludenti – e gli accordi verbali, stipulati oralmente. Sono inoltre esclusi gli accordi tra Stati ed organizzazioni internazionali e gli accordi tra organizzazioni internazionali, perché tali ipotesi sono contemplate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati conclusi tra Stati ed organizzazioni internazionali e tra organizzazioni internazionali del 21 marzo 1986 (peraltro mai entrata in vigore). Infine, sono da ritenersi fuori dalle sue previsioni anche le intese, che hanno esclusivamente valenza politica.

Dagli articoli 3 e 4 della Convenzione del 1969 si ricava che mentre agli accordi conclusi tra gli Stati contraenti si applicano tutte le norme in essa contenute, agli accordi tra gli Stati contraenti e gli Stati terzi e a quelli conclusi tra gli Stati terzi si applicano esclusivamente le regole ricognitive delle norme di diritto consuetudinario.

L’articolo 4 stabilisce, inoltre, l’irretroattività delle norme della Convenzione non riproduttive di norme di diritto internazionale generale.

Il procedimento per la conclusione dei trattati internazionali previsto dalla Convenzione prende il nome di procedimento in forma solenne, per distinguerlo da quello concernente gli accordi conclusi in forma semplificata, ed è composto dalle seguenti fasi: il negoziato (durante il quale si realizza la stesura del testo del trattato); la firma (che autentica il testo del trattato); la ratifica (attraverso cui si manifesta il consenso degli Stati ad assumere gli obblighi giuridici derivanti dal trattato); lo scambio delle ratifiche (che permette la formazione del *consensus in idem placitum* o accordo); l’entrata in vigore (a partire dalla quale si verifica la produzione degli effetti giuridici del trattato).

**Effetti della firma e della ratifica nei trattati in forma solenne e differenze tra questi ultimi e i trattati in forma semplificata**

La firma, apposta dai plenipotenziari o da chi ha condotto i negoziati, serve semplicemente ad autenticare il testo dell’accordo, fissandone il contenuto e certificandolo come autentico e definitivo, affinché su di esso gli organi costituzionalmente competenti di ciascuno Stato partecipante possano effettuare le loro valutazioni ed esprimere il consenso. La firma ha dunque valore essenzialmente notarile e non impegna gli Stati.

Diversamente, con la *ratifica* lo Stato manifesta la volontà di vincolarsi all’accordo internazionale.

I Parlamenti autorizzano il Capo dello Stato (Presidente o Re) ad emettere un atto che ratifichi il trattato e il relativo procedimento è disciplinato da norme statali.

Gli accordi stipulati in forma solenne, che implicano l’autorizzazione alla ratifica del Parlamento e la ratifica del Capo dello Stato si distinguono dagli accordi conclusi in forma semplificata, che comportano solo la firma dei rappresentanti dell’esecutivo.

L’ambito entro il quale la prassi governativa ha dato luogo ad accordi in forma semplificata, che si caratterizzano – come anticipato – per l’assenza della fase della ratifica, concerne gli accordi amministrativi e tecnici.

La complessità dei lavori parlamentari spesso mal si concilia con le esigenze di rapidità di conclusione di questo genere di accordi. Caratterizzandosi, dunque, il procedimento di stipulazione per l’assenza dell’intervento parlamentare, tali accordi non possono riguardare diritti fondamentali e possono essere eseguiti con provvedimenti amministrativi, mediante atti amministrativi a carattere interno – che si consumano cioè nell’ambito dell’amministrazione (ad esempio, le circolari) – o con semplici prassi amministrative.

Gli accordi in forma semplificata impegnano lo Stato in assenza della ratifica, mediante la semplice apposizione della firma da parte dei rappresentanti dell’esecutivo.

Sul piano internazionale essi sono validi se la volontà dello Stato di manifestare il proprio consenso con la semplice firma risulta dal trattato, da dichiarazioni espresse durante i negoziati e allegate al trattato, dal documento comprovante i pieni poteri, dalla firma, ovvero da altri accordi.

**Fonti previste da accordi**

Accanto alle tradizionali fonti normative del diritto internazionale, quali la consuetudine e gli accordi, si è ormai soliti individuare un’altra categoria di fonti, derivanti dai trattati internazionali, le fonti previste da accordi, definite anche di terzo grado perché collocate al terzo posto nella classificazione delle fonti del diritto internazionale (dopo la consuetudine e i trattati).

Nel loro ambito si possono individuare: la clausola della nazione più favorita; le sentenze dei giudici internazionali e le decisioni degli arbitri internazionali (cd. lodi arbitrali); gli atti emanati dagli organi delle organizzazioni internazionali.

La clausola della nazione più favorita ha l’effetto di aggiornare progressivamente un trattato nel caso in cui una delle parti contraenti stipuli con uno Stato terzo un trattato avente un oggetto analogo a condizioni più favorevoli, giacché tali condizioni si estendono automaticamente alle parti contraenti della clausola della nazione più favorita.

In sé la clausola contiene una norma sulla produzione giuridica, perché da un evento che essa disciplina scaturiscono delle conseguenze normative sul trattato in cui è inserita.

Le sentenze dei giudici e le decisioni degli arbitri internazionali hanno effetti giuridicamente vincolanti nei confronti delle parti della controversia, in virtù di una clausola giurisdizionale o arbitrale, ovvero di un accordo attributivo di giurisdizione o di arbitrato.

In tal caso, sia la clausola inserita in un accordo avente diverso oggetto, sia l’accordo attributivo contengono – secondo la dottrina prevalente – una norma sulla produzione giuridica, perché attraverso la loro stipulazione è possibile la pronuncia di un atto (la sentenza o il lodo) avente effetti giuridicamente vincolanti nei confronti delle parti della controversia.

Per quanto riguarda gli atti emanati dagli organi delle organizzazioni internazionali si può osservare che, nonostante il numero delle organizzazioni internazionali esistenti sia elevato, solo alcune di esse dispongono di un vero e proprio potere decisionale, del potere cioè di deliberare atti aventi effetti giuridici vincolanti.

Il compito principale delle organizzazioni intergovernative è quello di facilitare la collaborazione fra gli Stati membri e in funzione di questo obiettivo la loro attività consiste, comunemente, nella predisposizione di progetti di convenzioni da sottoporre alla firma e alla ratifica degli Stati membri o nell’emanazione di raccomandazioni, atti privi di effetti vincolanti, che hanno mero valore esortativo, perché consistono in semplici inviti a tenere certi comportamenti.

Un esempio emblematico è costituito dagli atti adottati dalla Conferenza generale dell’OIL, organo dell’Organizzazione internazionale del lavoro che emana solo raccomandazioni e prepara progetti di accordi, i quali devono ricevere la ratifica degli Stati membri per produrre effetti vincolanti.

In alcuni casi le organizzazioni internazionali possono emanare atti giuridicamente vincolanti.

Ad esempio, l’Organizzazione delle Nazioni unite può adottare – nel quadro del sistema di sicurezza collettivo previsto dal capitolo VII della Carta – atti vincolanti per gli Stati membri, deliberati dal Consiglio di sicurezza: misure non implicanti l’uso della forza armata, a norma dell’articolo 41, e misure implicanti l’uso della forza armata, a norma dell’articolo 42.

**Procedimento di ratifica nell’ordinamento italiano**

Nell’ordinamento italiano la ratifica dei trattati internazionali è regolata da norme costituzionali.

Anche se Il Presidente della Repubblica italiana ha tra le sue prerogative il potere di rappresentanza esterna dello Stato, egli non fa parte del governo e non partecipa alla fase del negoziato, per la quale esiste una sorta di monopolio del potere esecutivo (con i plenipotenziari che definiscono il testo dell’accordo). Nella fase di ratifica, invece, dapprima interviene il Parlamento, mediante la deliberazione di una legge esplicitamente definita dall’articolo 80 della Costituzione di “autorizzazione alla ratifica”, e – successivamente – il Presidente della Repubblica, che emana l’atto (un decreto) di ratifica del trattato, ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione.

La ratifica da parte del Presidente della Repubblica comporta l’esercizio di poteri di bilanciamento e controllo analoghi a quelli che egli ha in sede di promulgazione delle leggi. L’intervento presidenziale nel procedimento di stipulazione degli accordi internazionali è pertanto identico a quello rivestito nel quadro del normale procedimento di formazione delle leggi.

A norma dell’articolo 87, comma 8, della Costituzione, il Presidente della Repubblica italiana ha il potere di ratificare gli accordi internazionali ma, ai sensi dell’articolo 89 della Costituzione, la ratifica non è valida se non è controfirmata dal Ministro proponente (generalmente il Ministro degli Esteri), il quale se ne assume la responsabilità.

Nell’ordinamento italiano l’articolo 80 della Costituzione indica espressamente in quali ipotesi il Parlamento deve deliberare la legge di autorizzazione alla ratifica. I trattati per i quali le Camere intervengono sono quelli di natura politica; che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; che implicano modificazioni del territorio statale; che importano oneri alle finanze; ovvero che introducono variazioni alle leggi.

Dal numero e dal tipo di categorie (molto ampie) dei trattati si evince che il costituente ha voluto stabilire come regola generale per la conclusione degli accordi internazionali la forma solenne.

**Nell’ambito del diritto consuetudinario, parlare del *ius cogens***

La maggior parte delle norme di diritto internazionale generale è flessibile, cioè derogabile mediante trattati internazionali che abbiano un contenuto con esse incompatibile, salvo il caso delle norme di diritto internazionale generale imperative (o di *ius cogens*), fonti rigide e di conseguenza inderogabili (se non da fonti di rango analogo), in ordine alle quali i trattati incompatibili sono nulli.

Il concetto di norme inderogabili si è sviluppato dall’articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite e si è evoluto progressivamente, per cui talune norme della Carta, poste a tutela di valori fondamentali, sono divenute di diritto consuetudinario e, successivamente, sono assurte a norme guida della comunità internazionale a carattere cogente.

Ai sensi dell’art. 103 della Carta ONU, “in caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai membri delle Nazioni Unite con tale Statuto e quelli dagli stessi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale, prevalgono gli obblighi derivanti dalla Carta”.

Le norme imperative, o di *ius cogens*, assumono forza prevalente sul diritto internazionale pattizio sia anteriore che posteriore, sono cioè inderogabili mediante trattati internazionali.

Sulla disciplina del rapporto tra diritto convenzionale e diritto consuetudinario cogente, gli articoli 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 prevedono che i trattati stipulati in violazione di una norma vigente di *ius cogens* siano nulli e quelli in contrasto con una norma di *ius cogens* sopravvenuta si estinguano.

Se la norma imperativa è preesistente all’accordo con cui essa è in contrasto, l’accordo è da considerarsi *ab initio* invalido (*ex tunc*), se – invece – la norma di *ius cogens* emerge nella coscienza della comunità internazionale dopo la stipulazione dell’accordo, questo si estingue nel momento in cui la norma imperativa sorge (*ex nunc*).

Tali articoli della Convenzione esprimono principi di diritto internazionale generale imperativo di natura strumentale.

La Convenzione di Vienna non precisa quali norme internazionali siano imperative: la ricostruzione del diritto cogente è lasciata alla giurisprudenza internazionale, che deve stabilire se, oltre ai due elementi tipici della consuetudine (soggettivo e oggettivo), la norma contenga quel carattere di superiorità che le consente di prevalere rispetto a tutte le altre fonti internazionali, perché ispirata a valori fondamentali e universali della comunità internazionale.

Accanto al divieto della minaccia e dell’uso della forza armata nelle relazioni internazionali (articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite) sono state riconosciute come norme di *ius cogen*s anche il diritto di autodeterminazione dei popoli sottoposti a dominio coloniale (articolo 1, paragrafo 2, e articolo 55 della Carta delle Nazioni Unite); l’obbligo di rispettare la dignità umana (articolo 1, paragrafo 3, della Carta Nazioni Unite), rappresentata da quel nucleo essenziale di diritti fondamentali costituito dal diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e all’uguaglianza con gli altri esseri umani; il diritto di legittima difesa individuale e collettiva (articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite).

Nell’ipotesi in cui una fonte consuetudinaria sia in contrasto con una norma di *ius cogens* quest’ultima avrà la prevalenza, sebbene in tal caso la prima non sarà invalida – come avviene per il diritto pattizio – ma semplicemente inapplicabile.

Comunque, sia il contrasto tra *ius cogens* e diritto convenzionale sia quello tra *ius cogens* e diritto consuetudinario non trovano frequente riscontro nella prassi internazionale.

L’articolo 53 della Convenzione di Vienna precisa che una norma imperativa di diritto internazionale generale è accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale come una fonte di carattere superiore, a cui non è consentita alcuna deroga mediante trattato e può essere modificata soltanto da una nuova norma di diritto internazionale generale che abbia uguale natura cogente.

Trattasi, dunque, di una fonte che può avere vario contenuto e prescrive obblighi universali (con efficacia *erga omnes*), essendo diretta a tutta la comunità internazionale. La comunità internazionale può sostituirla o emendarla, purché mediante un’altra norma di diritto generale a carattere superiore, inderogabile ad opera di trattati o di norme consuetudinarie prive di forza cogente.

**Materie principali del diritto internazionale dell’economia (trattate nel corso)**

Le materie principali del diritto internazionale dell’economia sono quelle istituzionalizzate mediante apposite convenzioni multilaterali: il commercio, la moneta (e il settore finanziario), la promozione dello sviluppo.

Il commercio e la moneta sono interessi sorti insieme agli Stati: per definizione, nell’ambito dell’attività economica avvengono continuamente scambi commerciali tra gli stati, e la moneta è la tipica controprestazione.

Diversamente, la promozione dello sviluppo è un interesse della comunità internazionale nato con la decolonizzazione, a causa della grande differenza di sviluppo sussistente tra gliSstati europei e molti paesi di nuova indipendenza.

Il corso si sofferma anche sulla materia degli investimenti, sebbene non si sia ancora riusciti a stipulare una convenzione multilaterale in tale materia. Per tali ragioni, i principali accordi internazionali in tema di investimenti sono ancora di natura bilaterale, e si basano su principi e regole maturati a livello di prassi internazionale.

**Autonomia e specialità del diritto internazionale dell’economia**

Il diritto internazionale dell’economia è un ramo del diritto internazionale pubblico. Nato successivamente da un punto di vista teorico, esso ha delle peculiarità rispetto al sistema

generale.

I soggetti e le fonti sono quelli del diritto internazionale, ma con delle carateristiche che rendono il diritto internazionale dell’economia autonomo e speciale rispetto al diritto internazionale pubblico: facendo un esempio matematico, potremmo paragonare il diritto internazionale pubblico ad un grande insieme, il cui sottoinsieme è costituito dal diritto internazionale dell’economia, il quale assume delle specificità, ma i caratteri fondamentali tra i due insiemi sono uguali.

**Caratteri del diritto internazionale dell’economia**

Il principale carattere distintivo del diritto internazionale dell’economia rispetto a quello internazionale pubblico è il **tecnicismo** legato alla materia oggetto di tale settore del diritto internazionale - l’economia – mentre il diritto internazionale pubblico ha ad oggetto le materie più varie.

Il diritto internazionale dell’economia regola i rapporti economici tra gli Stati, che inducono questi ultimi alla cooperazione ed allo scambio di relazioni, quindi all’interdipendenza. Nel diritto internazionale dell’economia la cooperazione è molto più intensa rispetto al diritto internazionale pubblico, che mira principalmente a preservare la sovranità dello Stato.

Per comprendere bene la differenza sotto questo punto di vista, si pensi alla funzione della frontiera tra gli Stati, completamente diversa nel diritto internazionale pubblico e nel diritto internazionale dell’economia: nel diritto internazionale pubblico essa tutela la sovranità dei rispettivi Stati, dunque li separa; nel diritto internazionale dell’economia invece essa favorisce la cooperazione economica, cioè gli scambi tra gli Stati, quindi li unisce.

Una seconda peculiarità del diritto internazionale dell’economia è il **dinamismo**. I rapporti regolati dalle fonti del diritto internazionale dell’economia sono molto più rapidi e le situazioni si evolvono in maniera molto più veloce rispetto a quanto avviene nel diritto internazionale pubblico. Di conseguenza, la comunità internazionale esige delle fonti che siano in grado di adeguarsi a questa dinamicità soddisfacendo il bisogno di regolazione proveniente dalla stessa comunità internazionale, destinataria delle norme.

**Sovranità e uguaglianza tra gli Stati nel diritto internazionale dell’economia**

Anche nel diritto internazionale dell’economia i requisiti della soggettività degli Stati sono la sovranità interna (effettività) ed esterna (indipendenza). Tali requisiti sono fondamentali per rendere gli Stati uguali dal punto di vista giuridico-formale. Tuttavia, dal punto di vista prettamente economico gli Stati non sono tutti uguali, poiché è indubbia la differenza di sviluppo economico tra Stati industrializzati e paesi in via di sviluppo.

Di conseguenza, nonostante l’uguaglianza formale tra gli Stati, dal punto di vista sostanziale e pratico c’è una differenza tra i paesi della comunità internazionale e questo si riflette sul mondo di considerarli dal punto di vista della normativa. Mentre il diritto internazionale pubblico regola i rapporti tra i diversi Stati, considerati individualmente, la normativa di diritto internazionale dell’economia in genere si rivolge agli Stati collettivamente, in base alle loro caratteristiche economiche.

In definitiva, sebbene dal punto di vista formale anche nel diritto internazionale dell’economia gli Stati siano tutti egualmente sovrani, sostanzialmente essi sono profondamente diversi dal punto di vista economico, e questa disuguaglianza si riflette nella normativa di diritto internazionale.

**Soggetti in senso formale del diritto internazionale dell’economia: gli Stati**

Un’ulteriore differenza rispetto al diritto internazionale pubblico riguarda i soggetti del diritto internazionale dell’economia. Anche in questo caso, infatti, si predilige un approccio pragmatico che va oltre la nozione formale di soggettività internazionale, venendo accolta una nozione di soggetto in senso molto ampio e includendovi anche quegli attori che, seppur formalmente non siano qualificabili come soggetti, hanno acquisito una rilevanza crescente nelle relazioni economiche internazionali.

In tal modo, si possono individuare due categorie di soggetti: i soggetti in senso formale ed i soggetti in senso sostanziale.

Nell’ambito del primo gruppo rientrano i soggetti tradizionali del diritto internazionale pubblico: Stati e organizzazioni internazionali. La seconda categoria include altri attori rilevanti nel contesto economico internazionale: fondi sovrani, imprese multinazionali e organizzazioni non governative.

Riguardo agli Stati, nel diritto internazionale dell’economia si ha una percezione dello Stato differente rispetto a quella tradizionalmente accolta dal diritto internazionale pubblico, nell’ambito del quale lo Stato è considerato sempre nella sua autonomia, indipendenza e superiorità assoluta. Nel diritto internazionale dell’economia lo Stato è spesso preso in considerazione in quanto parte di un raggruppamento o di uno schieramento, più che nella sua individualità. Perciò, si fa spesso riferimento a gruppi di Stati, che vengono individuati sulla base di caratteristiche comuni o legami specifici (ad esempio: i Paesi industrializzati, quelli in via di sviluppo, ecc.).

**Soggetti in senso formale: le organizzazioni internazionali economiche**

In termini generali, un’organizzazione internazionale può essere definita come un’associazione di Stati che perseguono obbiettivi comuni.

Le organizzazioni internazionali che operano nel settore economico si distinguono dalle altre per la natura dei loro obbiettivi, volti a soddisfare bisogni di interesse comune, in via di principio, nel solo settore economico. Per tale ragione, la maggior parte delle organizzazioni internazionali economiche opera nel settore finanziario o in quello commerciale.

Rispetto alle altre organizzazioni internazionali, quelle economiche hanno peculiarità derivanti proprio dal fatto che agiscono nel campo economico.

In primo luogo, la diversa condizione economica degli Stati membri è, spesso, formalmente riconosciuta nell’ambito dell’ente, venendo in tal modo messo in discussione il principio giuridico della sovrana uguaglianza degli Stati. Ciò avviene, ad esempio, attraverso l’introduzione di un meccanismo decisionale che si fonda sul sistema del voto ponderato, in virtù del quale il peso del voto di ogni Stato membro è determinato dalla sua rilevanza economica e, dunque, dalle quote (o azioni) detenute nell’ambito dell’organizzazione internazionale.

In secondo luogo, mentre generalmente nelle organizzazioni internazionali il criterio per

l’adozione delle decisioni è l’unanimità, nelle organizzazioni internazionali economiche esso è rappresentato dalla maggioranza, sebbene sempre più spesso si ricorra alla pratica del *consensus*, senza una votazione formale.

Nel loro operare, poi, diverse organizzazioni internazionali economiche applicano il principio della condizionalità, secondo cui l’organizzazione in questione concede al membro determinati benefici subordinatamente all’accettazione da parte di quest’ultimo di condizioni specifiche, che originariamente erano di natura strettamente economica ma, nel tempo, sono divenute sempre più attinenti a questioni di natura politica.

Altra differenza riguarda la sanzione che può essere adottata dall’organizzazione economica nei confronti del membro che non abbia rispetto gli obbiettivi derivanti dall’appartenenza dell’ente: infatti, in tale contesto la sanzione ha, essenzialmente, la finalità di ristabilire l’equilibrio economico violato, mentre non ha carattere punitivo.

Peraltro, nell’ambito delle organizzazioni internazionali economiche, spesso il rispetto delle regole è promosso attraverso la previsione non solo di eventuali sanzioni in caso di inadempienza ma anche di mezzi e sistemi istituzionali di soluzione delle controversie con caratteristiche proprie, che si contraddistinguono rispetto agli strumenti tradizionali esistenti nel diritto internazionale pubblico.

La preoccupazione principale delle parti della controversia è di consentire la tutela effettiva di un interesse di natura economica; perciò, si privilegia l’efficacia e la flessibilità rispetto alla ricerca di legalità e all’accertamento della responsabilità. Infatti, il ruolo della Corte internazionale di giustizia in tale campo del diritto internazionale è stato tradizionalmente limitato, venendo di conseguenza lasciato spazio a nuovi meccanismi di soluzione delle controversie internazionali economiche.

Infine, spesso sono contemplati meccanismi di controllo e rispetto del trattato interessato al fine di evitare possibili violazioni o erronee interpretazioni delle norme e scongiurare, in tal modo, il sorgere stesso della controversia.

**Soggetti in senso sostanziale nel diritto internazionale dell’economia: le imprese multinazionali**

Sebbene nel diritto internazionale dell’economia i soggetti in senso formale siano - analogamente al diritto internazionale pubblico - a carattere pubblicistico (Stati e organizzazioni internazionali), nell’ambito di tale contesto giuridico esistono soggetti in senso sostanziale, cioè attori che non hanno una vera e propria soggettività internazionale (non sono idonei ad adottare norme di diritto internazionale e ad essere destinatari diretti di tali norme) ma un ruolo e alcune funzioni importanti in ambito economico.

Essi presentano sia un carattere pubblicistico (ad esempio, il Consiglio europeo dei capi di stato e di governo, il G7) che privatistico.

Dal punto di vista privatistico essi sono: le imprese multinazionali, le organizzazioni non governative e gli individui che assumono la veste di investitori.

Con particolare riferimento alle prime, nel diritto internazionale dell’economia le multinazionali hanno un peso diverso rispetto a quello assunto nel diritto internazionale pubblico, tant’è vero che dal ruolo rilevante ricoperto nel sistema economico deriva la teoria della soggettività internazionale delle imprese multinazionali. I sostenitori di questa tesi affermano che in considerazione del fatto che in alcuni contesti internazionali le imprese agiscono direttamente, senza il tramite degli Stati, esse assurgerebbero a veri e propri soggetti del diritto internazionale. Ad esempio, nel settore degli investimenti le imprese possono avere un ruolo diretto per adire l’ICSID, organo di decisione delle controversie in tale materia; nell’Unione europea esse assumono certamente la veste di soggetti, tant’è vero che la Commissione adotta una normativa indirizzata a tali attori economici.

Tuttavia, la dottrina prevalente contesta la soggettività internazionale dell’individuo e delle imprese, poiché le prerogative assunte in contesti simili a quelli innanzi descritti derivano sempre dalla volontà degli Stati manifestata attraverso la stipulazione di un trattato internazionale.

**Peculiarità delle fonti del diritto internazionale dell’economia**

Il contenuto specifico dei rapporti disciplinati dal diritto internazionale dell’economia incide sulle fonti di tale disciplina, per le quali emergono rilevanti differenze rispetto al diritto internazionale pubblico.

Com’è noto, in base alla classificazione delle fonti elaborata dalla dottrina anche in base all’art.38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, le fonti del diritto internazionale pubblico sono, principalmente: le consuetudini internazionali, le convenzioni internazionali e le fonti previste da accordi (tra queste emergono, in particolare, gli atti delle organizzazioni internazionali).

Riguardo alle fonti del diritto internazionale dell’economia, vi sono tre importanti considerazioni da fare.

In primo luogo, le norme coincidono solo in parte con quelle del diritto internazionale pubblico, poiché a quelle tipiche di quest’ultimo si aggiungono fonti in senso atecnico o

sostanziale.

La seconda considerazione riguarda la diversa rilevanza che le singole fonti formali hanno

nel diritto internazionale pubblico e nel diritto internazionale dell’economia: infatti, nel secondo caso, la consuetudine ha un’importanza limitata e si rinvengono solo poche norme consuetudinarie, mentre risultano avere particolare rilevanza i trattati e gli atti delle

organizzazioni internazionali.

Infine, tra gli atti delle organizzazioni internazionali, svolgono un ruolo fondamentale quelli di natura non vincolante, il c.d. *Soft Law*, che ha significativamente contribuito allo

sviluppo del diritto internazionale dell’economia, pur non essendo formalmente vincolante.

**Le fonti in senso formale**

La maggior parte delle norme consuetudinarie del diritto internazionale dell’economia derivano dal settore del diritto internazionale pubblico; si tratta, in genere, di principi di carattere generale il cui contenuto va ulteriormente specificato, spesso in sede di soluzione delle controversie.

Molto più rilevante rispetto alla consuetudine, per la disciplina dei temi economici, è il diritto internazionale convenzionale.

Infine, tra le fonti del diritto internazionale dell’economia di natura formale, vanno menzionati anche gli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali.

Per la trattazione completa dell’argomento si rinvia alla prima parte dei quesiti (diritto internazionale pubblico).

**Le fonti in senso sostanziale e il *Soft Law***

Alle fonti formali vanno aggiunte le fonti in senso sostanziale o atecnico, che includono:

leggi e altri atti di diritto interno, che disciplinano aspetti delle relazioni economiche internazionali; contratti internazionali fra cui, in particolare, i cosiddetti *State contracts*. Con particolare riferimento alle fonti da ultimo menzionate, esse costituiscono dei contratti conclusi da uno Stato con un soggetto privato per la realizzazione di un’operazione economica internazionale, di solito un investimento.

Tra le fonti formali e le fonti in senso sostanziale del dritto internazionale dell’economia possono collocarsi gli atti non vincolanti delle organizzazioni internazionali, ovvero il c.d. S*oft Law*, che nel campo considerato ha un ruolo molto più rilevante rispetto a quello svolto in altri settori del diritto internazionale pubblico.

Secondo parte della dottrina, tali atti non possono essere qualificati formalmente come fonti, dal momento che non hanno effetti vincolanti. Tuttavia, spesso essi hanno grande rilevanza sul piano sostanziale, tanto che in alcuni casi è loro affidata in via prioritaria la disciplina generale di settori specifici del diritto internazionale dell’economia.

Gli strumenti di *Soft Law*, inoltre, possono avere un peso considerevole nel processo di formazione delle regole di diritto internazionale di natura sia consuetudinaria sia convenzionale, nonché ai fini dell’adozione di atti vincolanti da parte delle organizzazioni internazionali.

**Le fonti previste da accordi adottate dal Fondo monetario internazionale**

Attualmente la funzione fondamentale del Fondo Monetario Internazionale è rappresentata dalla concessione di sovvenzioni economiche agli Stati in deficit, come nel caso dell’Argentina e della Grecia, trovatesi in una situazione di crisi economica molto grave.

In tali ipotesi, se il paese in crisi lo chiede, interviene il Fondo con delle sovvenzioni economiche. Fino ad una quota proporzionale alle quote detenute nel Fondo dallo Stato in crisi, i finanziamenti sono concessi in maniera incondizionata. Oltre tale quota, il FMI può subordinare la concessione di tali risorse al rispetto delle condizioni fissate in alcune regole da seguire, che possono aiutare lo Stato a gestire in modo sano l’economia al fine di mantenere questo vantaggio, anche mediante profonde modifiche strutturali.

**Critiche relative al ruolo del FMI**

Nel tempo, i paesi in via di sviluppo hanno criticato i “condizionamenti” strutturali del Fondo monetario internazionale relativi alla gestione economica degli Stati finanziati, sostenendo che la prevalenza delle quote detenute in tale organizzazione dai Paesi industrializzati generasse dei veri e propri condizionamenti e delle ingerenze di natura politica.

Inoltre, in base alle critiche sarebbe stata più razionale una distinzione tra cause endogene e cause esogene delle crisi, che avrebbe dovuto ripercuotersi sul modo di condizionare i relativi finanziamenti.

Le suddette critiche hanno determinato, negli anni, delle modifiche statutarie del FMI, relative – principalmente – alle modalità di ripartizione delle quote detenute dai pvs (così notevolmente aumentate), all’abrogazione dei Direttori esecutivi designati dai Paesi industrializzati, nonché alle modifiche dei criteri di condizionamento delle sovvenzioni in base alla causa delle crisi.

**Sistema istituzionale del commercio internazionale: GATT e accordo istitutivo dell’OMC**

Con riferimento al commercio internazionale, nel 1947 è entrato in vigore il *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), mero accordo in forma semplificata il quale, sebbene presentasse diverse lacune, aveva l’obbiettivo principale di liberalizzare il settore, favorendo così l’equilibrio economico tra gli Stati della comunità internazionale. In tale periodo non fu possibile istituire una vera e propria organizzazione internazionale per la gestione del commercio internazionale, a causa della ferma opposizione del Senato degli Stati Uniti d’America. Tuttavia, nei decenni successivi, mediante lo svolgimento di diversi *rounds* negoziali, gli Stati della comunità internazionale sono pervenuti alla stipulazione di una convenzione multilaterale in materia commerciale istitutiva dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, vero e proprio soggetto internazionale.

Peraltro, la suddetta organizzazione rappresenta ancora una mera sede negoziale in materia di commercio internazionale, a causa della mancanza di volontà, da parte degli Stati membri, di attribuire alla suddetta organizzazione competenze regolatorie.

Nel settore in questione, dunque, la funzione normativa è ancora detenuta in capo agli Stati, a differenza di quanto avviene per il Fondo Monetario e per la Banca Mondiale.

**Gruppo Banca Mondiale: funzioni**

Il gruppo Banca Mondiale è costituito dalla *Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo* (BIRS) e da altri istituti (*International Finance Corporation*, IFC; *International Develoment Agency*, IDA; *Multilateral Investment Guarantee Agency*, MIGA).

Sebbene il nucleo centrale del gruppo (BIRS) fosse nato, dopo la seconda guerra mondiale, con la funzione di sovvenzionare progetti di sviluppo per la ricostruzione dei paesi europei distrutti dalla guerra, in seguito all’intervento degli Stati Uniti con il piano Marshall (che svolse di fatto detta funzione) l’attività della BIRS si concentrò sul finanziamento di progetti nei paesi in via di sviluppo.

Attualmente la BIRS finanzia, a condizioni quasi analoghe a quelle di mercato, specifici progetti di sviluppo realizzati dagli Stati (o, almeno, da essi garantiti), la cui realizzazione viene progressivamente monitorata.

L’IFC interviene nel caso in cui i progetti siano attuati da imprese private senza l’intervento pubblico, neanche a garanzia della realizzazione dell’opera. In tal caso, tale ente si sostituisce alla BIRS, la quale può sovvenzionare solo opere pubbliche o assistite da garanzia statale.

L’IDA finanzia progetti di sviluppo nei paesi che non sono in grado di restituire i finanziamenti a condizioni di mercato, a causa di una situazione economica molto difficile misurata in base a diversi parametri. Di conseguenza, in tali casi le sovvenzioni sono concesse con tassi di interesse molto bassi, e le restituzioni molto dilazionate nel tempo. In alcune ipotesi si arriva addirittura a concedere sovvenzioni senza pattuire alcuna restituzione, sotto forma di doni.

In fine, la MIGA interviene come garante nel caso in cui, durante l’esecuzione dei progetti di sviluppo, accada un avvenimento eccezionale ed imprevedibile che ne comprometta la realizzazione (ad esempio in caso di terremoti, gravi epidemie, guerre).